



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2878 del 21/08/2025

Proposta di Determinazione n. 3205 del 20/08/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 30/2017 ADOTTATA CON D.D. N° 1067 DEL 28.01.2019 A FAVORE DELLA DITTA S.I.CON. (SOCIETÀ ITALIANA CONTENITORI) S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE, PREFORME E BOTTIGLIE, SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO NELLA Z.I. IRSAP DIR. VIARIA D GIAMMORO DEL COMUNE DI PACE DEL MELA (ME).

IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. n° 35039/2025 del 19.08.2025;
- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'AUA n° 30/2017 adottata con D.D. n° 1067 del 26.10.2017 da parte di questo Ufficio a favore della Ditta **S.I.CON. (Società Italiana Contenitori) S.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME);

VISTA	la D.D. n° 993 del 07.12.2017 con la quale il SUAP di Pace del Mela (ME) ha rilasciato l'AUA sopracitata con Provvedimento Unico;
VISTA	la D.D. n° 452 del 10.06.2019 di modifica dell'AUA sopracitata relativa al riassetto impiantistico per l'inserimento di due nuovi punti di emissione (E8 e E9);
VISTA	la D.D. n° 410 del 26.06.2019 con la quale il SUAP di Pace del Mela (ME) ha rilasciato la modifica dell'AUA n° 30/2017;
VISTA	la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA sopracitata, pervenuta, tramite il S.U.A.P. con nota protocollo n° 40905 del 14.10.2024 ad integrazione della precedente prot. n° 40415 del 10.10.2024, assunte al Protocollo Generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 44897/24 del 15.10.2024 e 44508/24 del 11.10.2024 per l'inserimento del titolo abilitativo di cui alla lett. a) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per gli scarichi di acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali e per un nuovo punto di emissione E10 relativo a n° 2 presse a iniezione per la produzione di tappi in HDPE (polietilene ad alta densità);
VISTO	il verbale n° 7 cds del 13.11.2024 della Conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 45446/24 del 17.10.2024, durante la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali da parte degli Enti coinvolti e vengono concessi 30 gg di tempo per l'inoltro della documentazione richiesta e si decide di procedere all'aggiornamento dell'AUA a suo tempo rilasciata non appena perverranno i pareri se favorevoli da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 e da parte del Comune di Pace del Mela (ME) e quando sarà verificato l'avvenuto adeguamento delle piattaforme di campionamento così come impartito dall'ARPA SICILIA con nota del 22.08.2024;
VISTA	la documentazione integrativa della Ditta, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 53067 del 20.12.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 56044/24;
VISTE	le successive note integrative della Ditta pervenute tramite SUAP, protocollo n° 4505 del 28.01.2025 e n° 6592 del 06.02.2025, assunte al Protocollo Generale di questo Ente in pari data rispettivamente ai nn. 3712/2025 e 5589/2025;
VISTO	il parere endoprocedimentale con prescrizioni rilasciato nell'ambito dell'aggiornamento dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. con istruttoria estesa a tutto lo stabilimento espresso dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 con nota protocollo n° 4604 del 27.01.2025, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 9577 del 19.02.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 7789/2025 del 20.02.2025. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.1);
VISTO	il parere favorevole nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria e attestante la regolarità dello scarico e N.O. acustico con prescrizioni espressi dall'Area 5 – Urbanistica, Edilizia, Ambiente del Comune di Pace del Mela (ME), con nota protocollo n° 2657 del 19.02.2025 pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 9577 del 19.02.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 7789/2025 del 20.02.2025;
VISTA	l'integrazione documentale con allegata nuova planimetria degli scarichi pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 26583 del 05.05.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19946/2025 del 06.05.2025, e successiva integrazione protocollo SUAP n° 48353 del 22.07.2025, ns. protocollo in pari data n° 31795/2025;
VISTA	la nota della Ditta, ns. protocollo n° 28305/2025 del 30.06.2025 con la quale si comunica che i lavori di adeguamento degli accessi a tutti i punti di campionamento sono stati completati e di aver conformato anche i sistemi fissi di accesso alle stesse secondo le normative applicabili;
RITENUTO	che tale modifica sia parte integrante dell'AUA n° 30/2017 a suo tempo rilasciata;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
DATO ATTO	dell'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 31.01.2025.

DETERMINA

di

AGGIORNARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 30/2017 adottata con D.D. n° 1067 del 26.10.2017 a favore della Ditta **S.I.CON. (Società Italiana Contenitori) S.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui provenienti da dilavamento (prima pioggia) che recapitano in condotta consortile acque nere dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici, del pozzetto di controllo e del punto di allaccio alla p.f.
2. provvedere, annualmente, a partire dalla notifica del presente atto, **in occorrenza di evento meteo** ad eseguire analisi chimiche sul reflu delle acque di 1ª pioggia, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune entro 60 gg dalla data di campionamento. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali,
3. mantenere separata la linea dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche;
4. garantire il destino dei prodotti della depurazione (materiale decantato, oli, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibisca, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
5. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
6. eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
7. tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;

8. porre in essere ogni utile accorgimento per la riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso l'impianto (combustibili, lubrificanti, materie prime, vernici, tinture etc.);
9. installare un idoneo pozzetto di controllo fiscale a valle del sistema di trattamento delle acque meteoriche, prima dell'innesto sulla pubblica fognatura;
10. attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono i depuratori soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA Sicilia e a questa Città Metropolitana.
11. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi.

Si diffida il Gestore dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto eventualmente generate dal processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) Vengono fissati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato, nella tabella sottostante, aggiornata con i nuovi punti di emissione :

Punti di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm³ anidri)
E1- E2 - E3 - E4 E5 - E6 - E8	Presse a iniezione	Polveri totali ¹ : 20 Acetaldeide ² : 20 Ftalati ² : 20 Etilenglicole ³ : 150
E7	SILOS	Ciclo chiuso (non soggetto a VLE e ai controlli)
E9	Impianto di cogenerazione	Polveri*: 50 NOx*: 95 CO*: 240
E10	Pressa a iniezione	Polveri totali ¹ : 20 Acetaldeide ² : 20 IPA: 0,1 Metalli ⁴ : 5

¹ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. a agg. con D.A. n° 19/Gab dell'11.03.2010.

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe II

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe III

⁴ Ca e suoi composti + Al e suoi composti + Mg e suoi composti

*I valori sono riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 15%

Art. 5) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio, darne comunicazione a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME). Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni dalla data della messa in esercizio.

Art. 6) Il Gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui verranno effettuate, in giorni diversi, **n. 2 misure rappresentative delle emissioni nell'arco di dieci giorni di marcia controllata** decorrenti dalla messa a regime e trasmettere i risultati delle analisi ai suddetti Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 7) Il Gestore dovrà effettuare, con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con impianti a pieno

regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

Art. 8) Il Gestore dovrà inoltre:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro che dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi.

Per tutte le altre prescrizioni non espressamente riportate il Gestore dovrà attenersi a quanto riportato nell'All. 1.

Titolo abilitativo lett. e)

Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore dovrà:

1. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione;
2. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
3. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
4. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA.

Art. 10) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

- a) nome dell'impianto con riferimento al Gestore e alla società che ne detiene il controllo;
- b) dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che

possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;

- c) scarico reflui: una relazione di sintesi con l'indicazione della gestione del depuratore, quantità di fanghi e/o altre scorie inviate allo smaltimento, esiti analitici di cui all'art. 3;
- d) emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione (art. 4), accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 11) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni qualitative alle caratteristiche dello scarico, alle emissioni in atmosfera e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 12) Il presente atto fa parte integrante dell'AUA n° 30/2017 che mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista e cioè 15 anni a far data dal 07.12.2017. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 13) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME)

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine

della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0004604 del 27/01/2025

OGGETTO: PRATICA N. 07209460158-09102024-1037 – SUAP 7788 – 07209460158
Ditta S.I.CON. - Società Italiana Contenitori S.r.l. - Attività di "fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie" nel Comune di Pace del Mela (ME), Z.I. Frazione Giammoro – Foglio di mappa n. 2 – particella 280 sub. 1
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Alla Città Metropolitana di Messina
 V Direzione Ambiente e Pianificazione
 Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.
protocollo@pec.prov.me.it
i.padovano@cittametropolitana.me.it

Al S.U.A.P. del Comune di Pace del Mela (ME)
suap.me@cert.camcom.it

e, p.c.

Ditta S.I.CON. S.r.l.
siconsrl@cgn.legalmail.it

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;"
- Vista** l'istanza di A.U.A., depositata dalla ditta S.I.CON – Società Italiana Contenitori S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pace del Mela, inoltrata dallo stesso con n. 4 PEC del 18/10/2024 e acquisite al protocollo di questo Dipartimento, n. 73771, n. 73774, n. 73779 e n. 73781 del 21/10/2024, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **"Fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie"**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 45446/24 del 17/10/2024 (prot. DRA n. 73126 del 17/10/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata alla SUAP competente per territorio, in accordo con la Città Metropolitana, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento;
- Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A.:
- la ditta S.I.CON. Srl è in possesso di A.U.A., rilasciata con Determina n. 124 U.T.C. del 25/06/2019 (n. 410 REG. GEN. del 26/06/2019) adottata con D.D. n. 452 del 10/06/2019 emessa dalla VI Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina;
 - nell'ambito del procedimento per il suo rilascio, l'Ufficio Territoriale Ambientale di Messina di questo Dipartimento, con nota prot. 33745 del 20/05/2019, ha reso parere favorevole con prescrizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'impianto autorizzato, che produce preforme in PET, per il settore bibite e acque minerali, secondo il seguente ciclo produttivo:
 - disinsacco PET (polietilene tereftalato) sfuso;
 - essiccamento del materiale;
 - iniezione;
 - addizione di calore;è caratterizzato da 9 punti di emissione, riconducibili rispettivamente:
 - E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8** – emissioni prodotte da presse a iniezione;
 - E7** – sfiato Silos, ubicati nel piazzale esterno del capannone – il processo di carico e scarico dei silos avviene in pressione, durante la fase di carico, ed in depressione nella fase di scarico, mediante un circuito interamente chiuso, privo di contaminazioni ed emissioni nell'ambiente circostante;
 - E9** – emissioni derivanti dall'impianto di cogenerazione, di potenza termica introdotta pari a 2.883 kW, alimentato a gas metano di rete;
 - la modifica sostanziale, oggetto del procedimento in trattazione, prevede l'installazione di n. 2 presse a iniezione per la produzione di tappi in HDPE (polietilene ad alta densità), con convogliamento delle emissioni e ad un nuovo punto di emissione identificato con la sigla **E10**, secondo il seguente ciclo produttivo:
 - disinsacco del granulo HDPE sfuso;
 - essiccamento del materiale;
 - iniezione;
 - addizione di calore;
- Preso atto** che, per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico dei reflui, come riportato nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A. e dichiarato nella "Nota tecnica Integrativa":
- il ciclo produttivo non prevede acque di processo;

- la modifica sostanziale introdotta non avrà effetti sulla qualità delle acque reflue (industriali) che, costituite dalle sole acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, dopo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, saranno recapitate nella rete consortile acque nere di IRSAP;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto che l'impianto di cogenerazione, avente potenza termica introdotta pari a 2.883 kW, alimentato a gas metano di rete e le cui emissioni sono convogliate al punto di emissione identificato con la sigla **E9**, sia soggetto ai Valori Limite di Emissione (VLE) di cui al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi" e che pertanto debbano essere aggiornati i VLE fissati con parere n. 33745 del 20/05/2019;

Ritenuto, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale alla ditta S.I.CON., di potere procedere alla formulazione del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa a tutto lo stabilimento;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta S.I.CON. - Società Italiana Contenitori S.r.l. - Attività di "fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie" nel Comune di Pace del Mela (ME), Z.I. Frazione Giammoro – Foglio di mappa n. 2 – particella 280 sub. 1, per quanto di propria competenza esprime **parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		
E2	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		
E3	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		
E4	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		
E5	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		
E6	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		
E7	Silos	Non soggetto a VLE e ai controlli				
E8	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			Ftalati	20		
			Etilenglicole	150		

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E9	Impianto di cogenerazione	5.393	Polveri	50*	Sistema di regolazione Leanox	annuale
			Ossidi di azoto NO _x	95*		
			Monossido di carbonio CO	240*		
E10	Pressa a iniezione	650	Polveri	20	Filtro a cartucce	annuale
			Acetaldeide	20		
			IPA	0,1		
			Metalli **	5		

* VLE riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

** Calcio e suoi composti + Alluminio e suoi composti + Magnesio e suoi composti

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
6. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti e dovranno essere annotate su apposito registro.
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

9. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

10. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
11. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
12. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
13. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
14. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
15. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
16. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
17. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.


Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2025.01.26
20:38:52 +01'00'

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.